

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XIV LEGISLATURA

*I Commissione permanente  
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

**Resoconto di giovedì 30 giugno 2005**

**Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.  
C. 5864 Governo, approvato dal Senato.  
(Esame e rinvio).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore, svolge la relazione introduttiva sul disegno di legge all'esame della Commissione, già approvato dal Senato, che ha apportato rilevanti modificazioni al testo originario. L'articolo 1 apporta nuove modifiche all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, la cosiddetta «legge Bassanini», già interamente riscritto dalla legge di semplificazione 2001, la legge n. 229 del 2003, allo scopo di integrare il processo di riordino normativo e di razionalizzazione delle procedure amministrative affidato alle leggi di semplificazione annuali, con nuove disposizioni e ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto il riassetto per materie della disciplina di livello regolamentare, l'utilizzazione generalizzata delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'applicazione generalizzata di alcuni principi regolatori dell'attività amministrativa e il raccordo con la dimensione europea nella definizione e nell'attuazione delle politiche volte alla semplificazione e alla qualità della regolazione. L'articolo 2 è invece volto ad introdurre, sempre nell'ambito della legge n. 59 del 1997 un nuovo articolo 20-ter, nel quale si prevedono meccanismi di carattere generale e sistematico per coordinare e rendere omogenee iniziative volte a migliorare la qualità normativa dell'ordinamento nel suo complesso, a livello statale, regionale e locale, mentre l'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. Anche l'articolo 4 reca una delega al Governo ai fini del riordino delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, prevedendo altresì l'emanazione di norme regolamentari attuative della normativa delegata. La delega conferita all'articolo 5 è invece volta al riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro. A tale proposito, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 5 prevedono che Governo e regioni promuovano intese ed accordi in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, con lo scopo, tra l'altro, di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative statali e regionali in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti medesimi. In particolare, gli accordi possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili con il Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il comma 4 dispone che le regioni adeguino, sulla base dei suddetti accordi, la propria legislazione relativa agli adempimenti amministrativi delle imprese, alle finalità di semplificazione perseguite dall'articolo in esame. Anche l'articolo 6 è volto

a conferire una delega al Governo, da esercitare ai fini del riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, benché l'ambito di applicazione di tale intervento non appaia limitato alla materia delle «pari opportunità» tra donne e uomini, ma coinvolga la normativa relativa al contrasto di ogni forma di discriminazione. L'articolo 7 conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato, con particolare riguardo al procedimento disciplinare ed agli archivi notarili, mentre l'articolo 8 è volto a modificare il comma 5 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, prevedendo che, avverso il giudizio delle commissioni mediche locali sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti decida avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della società Rete ferroviaria italiana Spa. L'articolo 9 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, normativa di rango primario sulla quale è in gran parte fondato l'ordinamento del Ministero degli Affari esteri, con finalità di razionalizzazione e maggiore funzionalità dell'Amministrazione. L'articolo 10 è invece volto ad apportare modifiche a due articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di eliminare, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, la previsione normativa degli obblighi, per i commercianti o fabbricanti di oggetti preziosi nuovi, di identificazione degli acquirenti e di registrazione delle operazioni compiute, nonché di introdurre un termine di durata biennale per la licenza di guardia particolare giurata e per il rilascio del relativo porto d'armi. L'articolo 11 autorizza la semplificazione di due procedimenti, entrambi di competenza del Ministero dell'interno, attraverso l'emaneazione di regolamenti di delegificazione. Si tratta dei procedimenti relativi alla compilazione del rapporto informativo e attribuzione del giudizio complessivo relativi al personale della pubblica sicurezza e all'accertamento della capacità tecnica per l'esercizio del mestiere di fochino, ossia dell'operatore addetto al brillamento delle mine. L'articolo 12, al comma 1, provvede ad apportare alcune modificazioni, nel senso di una maggiore chiarezza e semplificazione legislativa, alla legge n. 89 del 1913, recante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, mentre il comma 2 esclude per il repertorio speciale dei protesti cambiari, l'applicazione dell'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti, generalmente previsto, invece, per i repertori degli atti notarili. Il comma 3 del medesimo articolo 12 semplifica la norma di cui all'articolo 1 della legge n. 226 del 1943, che prevede la presenza di testimoni nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private, laddove invece i commi 4, 5 e 6 prevedono una sanatoria degli effetti civili degli atti aventi ad oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione della comunione di diritti reali relativi a terreni, incidendo sull'articolo 30 del Testo unico in materia edilizia, recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, riguardante la lottizzazione abusiva. Il comma 7 integra la legge di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972, prevedendo che l'obbligo di iscrizione nel registro generale dei testamenti possa essere adempiuto anche in via telematica, mentre il comma 8 abroga l'articolo 91 del Regio decreto n. 1326 del 1914, concernente la nota spese redatta dal notaio. Il comma 9 dello stesso articolo 12 aggiunge un comma all'articolo 41-sexies della legge urbanistica - che obbliga a destinare nei nuovi edifici almeno un metro quadro per ogni metro cubo di costruzione a spazi per parcheggi - stabilendo che tali spazi non possono essere gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari essendo, di conseguenza, trasferibili separatamente da esse. L'articolo 13 reca modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del recente decreto-legge n. 35 del 2005 in materia di semplificazione amministrativa delle operazioni relative ai veicoli, prevedendo, in particolare, che l'autenticazione della sottoscrizione per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione dei veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) può essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa, con modalità da stabilirsi con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 14 apporta due puntuali modifiche di carattere terminologico agli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, recante disposizioni generali concernenti l'attività amministrativa, che, rispettivamente, disciplinano la denuncia di

inizio attività e l'istituto del silenzio assenso, nel testo da ultimo interamente riformulato ad opera dell'articolo 3 del già richiamato decreto-legge n. 35 del 2005. L'articolo 15 introduce misure in materia di semplificazione della legislazione. In particolare, i commi da 1 a 11 portano a regime l'esperienza, sin qui sperimentale, dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) disponendone l'applicazione obbligatoria e generalizzata. Essi introducono e disciplinano, inoltre, lo strumento della verifica di impatto della regolamentazione (VIR), mentre i commi da 12 a 24 introducono una particolare procedura volta alla riduzione e alla semplificazione del corpus legislativo, la cosiddetta «norma-ghigliottina», che prevede, al termine della già avviata ricognizione delle leggi statali vigenti, l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, con l'eccezione di quelle elencate al comma 17 e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi. L'articolo 16 affida invece al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di predisporre annualmente un rapporto che dia conto della qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e della produttività degli uffici e del personale, laddove l'articolo 17 apporta modifiche alle procedure di mobilità, con la finalità di rendere più efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed imprese, nel rispetto del contenimento dei costi. A tale proposito, il comma 1 interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo al passaggio diretto tra amministrazioni, precisando, alla lettera *a*), l'effetto, sul piano civilistico, della mobilità volontaria, prevedendo, in sostituzione del passaggio diretto, l'istituto civilistico della cessione del contratto di lavoro, mentre la lettera *b*) è volta a stabilire la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l'obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale. La lettera *c*), che è relativa al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, dispone invece che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell'amministrazione cui è stato destinato. Il comma 2 dello stesso articolo 17 affida la definizione delle modalità attuative delle norme in materia di disponibilità e mobilità del personale della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, a un decreto del Ministro della funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle «confederazioni rappresentative». Il comma 3 prevede inoltre la possibilità di applicazione delle procedure di trasferimento volontario presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 al personale dipendente del CONI alla data del 7 luglio 2002, disponendo altresì che le procedure relative al trasferimento volontario, ovvero alla cessione del contratto di lavoro, potranno essere applicate fino alla data del 31 dicembre 2006. Il comma 4 reca una disposizione di interpretazione autentica del comma 48 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, concernente il collocamento in disponibilità e il regime di mobilità dei segretari comunali e provinciali. L'articolo 18 consente al Governo di adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 7, mentre l'articolo 19, novellando la legge di semplificazione 2001, correda alcune tra le deleghe legislative da essa recate con altrettante nuove deleghe che consentono al Governo di adottare disposizioni integrative o correttive dei rispettivi decreti legislativi. L'articolo 20 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui ai capi I e II del provvedimento e l'articolo 21, al comma 1, abroga l'articolo 7 della legge n. 218 del 2003, relativo all'obbligo per l'impresa di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di compilare e detenere a bordo un documento fiscale, mentre il comma 2 reca l'abrogazione della legge n. 112 del 1992, relativa alla sanatoria, ai fini della circolazione, per i rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, sprovvisti di omologazione ma conformi ai requisiti di idoneità. Il comma 3 dello stesso articolo 21 dispone invece l'abrogazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 del Regio decreto n. 1454 del 1933, in materia di revisione dei rendiconti dei funzionari delegati. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il Sottosegretario Learco SAPORITO, si riserva di intervenire nel seguito del dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**